

N. 2820

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGGIORE, DE ANNA e TONIOLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1997**

—————

Nuove norme riguardanti i professori universitari di seconda fascia di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria prevede, all'articolo 5, la possibilità, da parte del professore associato che abbia maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato o di associato, di chiedere che in occasione dei concorsi biennali sia assegnata alla propria facoltà una cattedra di prima fascia, anche in deroga alla programmazione: il richiedente potrà partecipare poi al concorso, alla pari con gli altri concorrenti; ciò nel limite del 20 per cento delle cattedre assegnate per quel concorso.

L'introduzione di tale norma era intesa, nella mente del legislatore, a consentire a chi aveva maturato lunga esperienza di insegnamento universitario di poter accedere, in tempi ragionevolmente brevi, alla prima fascia rimanendo nella propria sede universitaria, senza dover concorrere per altre sedi geograficamente lontane, mantenendo così continuità di insegnamento.

La norma veniva incontro ad una aspirazione, più che legittima, di docenti che si erano resi benemeriti nei confronti della istituzione universitaria e che avevano consentito la continuità di insegnamenti fondamentali soprattutto nel decennio in cui erano mancati i concorsi universitari nell'attesa del riordino della docenza.

Senochè, a distanza di oltre quindici anni dalla emanazione del citato decreto n. 382 del 1980, il meccanismo istituito dall'articolo 5 ha funzionato solo per una esigua minoranza degli interessati: infatti i concorsi non hanno avuto la cadenza biennale stabilita dalla legge ed il numero delle cattedre messe a disposizione si è dimostrato largamente insufficiente rispetto alle domande.

Dal 1980 si sono svolte solo tre tornate di concorsi; nell'ultima il Ministero ha addirittura disatteso la norma: con comportamento illegittimo non ha consentito la presentazione delle domande per la assegnazione delle cattedre. Perciò nessuna cattedra è stata assegnata, con evidente lesione di legittime aspettative dei novennalisti.

Oggi coloro che erano novennalisti nel 1980 sono diventati, quelli che sono ancora in servizio, venticinquennalisti e continuano ad esercitare la loro funzione di insegnamento e di ricerca con competenza e con soddisfazione delle Università in cui operano.

D'altra parte, se rimane invariato l'articolo 5 del decreto n. 382 del 1980 nella sua formulazione, con il recente comportamento ministeriale esso sembra destinato ad essere vanificato e a non produrre più effetti.

In tal modo una norma che nelle intenzioni del legislatore doveva consentire un giusto e doveroso riconoscimento ad una categoria benemerita nei confronti del sistema universitario è destinata a trasformarsi in una amara beffa.

Per impedire che ciò avvenisse già nel 1990 era stata presentata dall'onorevole Savio alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 4672, che prevedeva lo svolgimento di un concorso riservato in unica tornata. La proposta risulta essere stata allora assegnata alla competente Commissione, ma non concluse il suo *iter*; la medesima proposta, ripresentata nella legislatura successiva dallo stesso deputato, riebbe la medesima sorte (atto Camera n. 488 della XI legislatura).

Ora, essendo trascorsi altri cinque anni, viene formulata la presente proposta, affinché non vada perduto altro tempo.

Ormai anche la procedura del concorso riservato, che può richiedere come minimo un anno di tempo dopo l'eventuale approvazione, non può più essere perseguita.

Per evitare la beffa di cui si è parlato, non resta ormai che disporre l'inquadramento immediato come ordinario di prima fascia su domanda per tutti gli aventi diritto a fruire dell'articolo 5 del decreto n. 382 del 1980 in servizio.

Non si tratta nè di sanatoria, nè di promozione *ope legis*, nè di un nuovo beneficio, ma solo di un atto riparatore, gravemente tardivo, per dare finalmente attuazione ad una norma rimasta finora inoperante:

in altre parole, di attuare *ope legis* ciò che un decreto del Presidente della Repubblica ha stabilito oltre quindici anni fa.

Inoltre, allo scopo di dare la possibilità di un minimo di fruizione del nuovo *status* da parte degli aventi diritto, è necessario siano riportati i limiti di età nei termini precedenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e cioè a 70 e 75 anni rispettivamente per il collocamento fuori ruolo ed in pensione. Per quanto riguarda l'onere finanziario, la spesa è da ritenere prevista in origine come applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica indice, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura urgente per disporre, a domanda, l'inquadramento come professore ordinario di prima fascia per tutti i professori associati, comunque in servizio, che abbiano maturato i nove anni di insegnamento previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, è assegnato alle singole facoltà un numero di cattedre di prima fascia pari al numero delle richieste presentate dagli aventi diritto.

3. L'inquadramento come professore ordinario di cui al comma 1 avviene con esonero dal periodo di straordinariato ed è disposto immediatamente, anche in corso di anno accademico.

4. Per i destinatari della presente norma i limiti di età sono fissati al 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età per il collocamento fuori ruolo e del settantacinquesimo anno di età per il pensionamento, ferma restando la facoltà di proroga di due anni per ambedue i termini prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1992, n. 503.